



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

ALLEGATO 4

PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

**DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI**

**IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)**



PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

MOBILITA' TERRESTRE

ALLEGATO N. 1-2-3-4-5

SOC. AUTOSTRADE PER L'ITALIA

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, PROT. N. 00213597EU DEL 20.09.11

A.N.A.S. DI ROMA

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, PROT. N. CAO-0027707- P DEL 14.09.2011

PROVINCIA DI CHIETI – SETTORE 8 – OPERE PUBBLICHE – GRANDI OPERE –
SICUREZZA STRADALE

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, PROT. 45458 DELL'08.08.2011

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, PROT. N. 1278 DEL 12.10.2011

FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA

PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONI - VERBALE C. dei S. NR. 1

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



MOBILITA' TERRESTRE

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

1. Soc. Autostrade per **l'Italia parere favorevole con prescrizioni**, prot. n. 00213597EU del 20.09.11;
(ALLEGATO N.1)

(...)

In particolare sono state visionate le tavole di zonizzazione n.4, n.7 e n.8 del nuovo Piano Regolatore Generale, che rappresentano una fascia di rispetto autostradale costante pari a m 60 dal limite del pavimentato. Al riguardo si rappresenta che il corretto computo della distanza va effettuato dal confine di proprietà.

La zonizzazione riportata sulla tav. n. 4 perimetra una zona ricadente in fascia di rispetto con la definizione di " area a conservazione parziale"; è necessario che anche in questa zona si applichino i vincoli della fascia di rispetto autostradale.

Il fascicolo delle Norme tecniche di Attuazione, all'art. 21, fa riferimento, relativamente alle fasce di rispetto, alla possibilità di aumenti volumetrici, installazione di insegne pubblicitarie, realizzazione di parcheggi etc. interventi questi non compatibili con le norme che regolamentano la fascia di rispetto autostradale, e già ritenuti non autorizzabili dalla ns. concedente Anas-Ivca.

Alla luce della tipologia degli interventi previsti nel piano, si ritiene pertanto necessario fino ad ora puntualizzare i seguenti aspetti.

- *Le attuali disposizioni di legge vietano la costruzione, ricostruzione ed ampliamento di qualunque genere e materiale entro la fascia di rispetto autostradale che, pertanto, risulta incompatibile con qualsiasi destinazione che preveda l'edificabilità dei suoli. Dovrà essere osservata una fascia di rispetto di 60 metri, dal limite della proprietà autostradale, all'esterno del perimetro dei centri abitati, e di 30 metri all'interno di tale perimetro.*

(...)

APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) ed agli artt. 26, 27 e 28 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.)

26. (art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice;
- e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

- 2. A.N.A.S. di Roma, **parere favorevole con prescrizioni**, prot. n. CAO-0027707- P del 14.09.2011;
(ALLEGATO N.2)

(...)

Considerato che la strada di competenza ANAS che attraversa il territorio Comunale di Ortona (CH) è la S.S. n.16 "Adriatica". Quest'ultima è da ritenersi assimilabile al tipo "C" - Strada extraurbana secondaria - di cui all'art.2 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. n.285 del 30/10/1992 e s.m.i.;

esprime parere favorevole di massima ai soli fini viabili, subordinato al rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) ed agli artt. 26, 27 e 28 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.) evidenziando nel contempo che le distanze dalle strade devono intendersi come distanze dal confine stradale in conformità alla definizione di cui all'art. 3 - comma 1 - punto 10 del vigente Nuovo Codice della Strada.

(...)

APPENDICE NORMATIVA

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) ed agli artt. 26, 27 e 28 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e s.m.i.)

26. (art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 60 m per le strade di tipo A;
- b) 40 m per le strade di tipo B;
- c) 30 m per le strade di tipo C;
- d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'[art. 3, comma 1, n. 52 del codice](#);
- e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo B;
- c) 10 m per le strade di tipo C.

4. Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) 5 m per le strade di tipo A, B;
- b) 3 m per le strade di tipo C, F.

5. Per le strade di tipo F, nel caso di cui al comma 3, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione, sia per le nuove costruzioni, le ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali e gli ampliamenti fronteggianti le case, che per la costruzione o ricostruzione di muri di cinta di qualsiasi materia e consistenza. Non sono parimenti stabilite distanze minime dalle strade di quartiere dei nuovi insediamenti edilizi previsti o in corso di realizzazione.

6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.

7. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo.

8. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può

essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.

27. (art. 17 Cod. Str.) Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati

1. La fascia di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m si osservano le fasce di rispetto

con i criteri indicati all'art. 26;

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dall'[articolo 26](#) in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

28. (art. 18 Cod. Str.) Fasce di rispetto per l'edificazione nei centri abitati

1. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade di tipo A;
- b) 20 m per le strade di tipo D.

2. Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui al comma 1, non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

3. In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri abitati non possono essere inferiori a:

- a) 30 m per le strade del tipo A;
- b) 20 m per le strade del tipo D ed E;
- c) 10 m per le strade del tipo F.

4. Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- a) m 3 per le strade di tipo A;
- b) m 2 per le strade di tipo D.

5. Per le altre strade, nei casi di cui al comma 4, non sono stabilite, distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione.

- 3. Provincia di Chieti – Settore 8 – Opere pubbliche – Grandi Opere – Sicurezza Stradale, - **parere favorevole con prescrizioni**, Prot. 45458 dell'08.08.2011; (ALLEGATO 3)

(...)

Si richiama infine la necessità che nel rilascio dei permessi a costruire sia garantito integrale rispetto delle distanze minime delle costruzioni dal confine stradale così come disposto dal Nuovo Codice della Strada e Regolamento di Attuazione.

- 4. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane - **parere favorevole con prescrizioni**, prot. n. 1278 del 12.10.2011; (ALLEGATO 4)

(...)

si ritiene opportuno che il vincolo ferroviario previsto dal DPR 11/7/80 n. 753, oltre che rappresentato sugli elaborati grafici, sia adeguatamente dettagliato anche sulle N.T.A, tenuto conto che la norma stabilisce, com'è noto, una fascia di rispetto e di non edificabilità pari a 30 metri dalla più vicina rotaia, eccezionalmente derogabile a determinate condizioni.

(...) tale prescrizione è da ritenersi applicabile anche per i tratti in galleria, (...)

APPENDICE NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Art. 49.

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

5. Ferrovia Adriatico Sangritana - **parere favorevole a condizioni** - espresso in sede di conferenza;
(Verbale C dei S. n.1)

(...) correggere l'art. 40.1 delle N.T.A. con la seguente dicitura "e la possibile futura dismissione di parte del tracciato ferroviario e ..." oltre alla precisazione all'interno dell'art. 22.02 del Titolo III del D.P.R. 753 del 11.07.1980.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753

Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

Art. 49.

Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

Art. 59.

L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

Art. 60.

Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.



PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

TUTELE PER LA FASCIA COSTIERA

ALLEGATO N. 6-7-8-9

CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONI - NOTA PROT. N. 06.04.02/19124 DEL 01.09.2011

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - DIREZIONE LL.PP. CICLO IDRICO INT. E
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONI - PROT. RA/205180 DEL 06.10.2011

AGENZIA DEL DEMANIO

PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE - NOTA DEL 13/09/2011, INDIRIZZATA ALLA
CAPITANERIA DI PORTO DI ORTONA

AGENZIA DELLE DOGANE

PARERE FAVOREVOLE - NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE, NOTA DEL
24/10/2011 N. 20695

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



TUTELE PER LA FASCIA COSTIERA

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

I sottoelencati enti convocati, ai sensi della legge nr. 241/90, per l'espressione del parere di competenza:

6. Capitaneria di Porto di Ortona - **parere favorevole a condizioni**, Nota prot. n. 06.04.02/19124 del 01.09.2011;
(ALLEGATO 6)
7. Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione LL.PP. Ciclo Idrico int. e difesa del suolo e della costa - **parere favorevole a condizioni** - prot. RA/205180 del 06.10.2011;
(ALLEGATO 7)
8. Agenzia del Demanio – **parere favorevole a condizione** – nota del 13/09/2011, indirizzata alla capitaneria di Porto di Ortona;
(ALLEGATO 8)

si sono espressi rispettivamente come di seguito riportati:

(...)

*alla luce degli elementi acquisiti preliminarmente dagli Enti in indirizzo, questa Autorità Marittima esprime il proprio parere favorevole sotto il profilo della sicurezza della navigazione marittima, purché, vengano rispettati sia gli orientamenti espressi da parte della Regione Abruzzo, sia le eccezioni sollevate da parte dell'Agenzia del Demanio, in relazione alle opere oggetto di sanatoria sotto il profilo demaniale marittimo o ricadenti entro la fascia dei **trenta metri** dal demanio marittimo; nel contempo sono da considerare salvi gli esiti delle operazioni di ridelimitazione già avviati sul confine nord di Codesto comune, ovvero riferite al tratto stazione di Tollo e Foro di Ortona. (...)*

(...)

Il parere di cui all'art. 55 del Codice della Navigazione, da parte di questo Servizio, viene espresso nel rispetto della seguente condizione:

che le nuove opere da realizzare, in prossimità della fascia del demanio marittimo, entro fascia dei trenta metri, non devono interferire con i lavori e/o opere di difesa costiera.

(...)

nella fascia dei trenta metri non devono interferire con:

- 1) *la realizzazione di nuove opere rigide (scogliere, pennelli, soffolte);*
- 2) *la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere rigide esistenti;*
- 3) *i lavori di ripascimento morbido dei litorali;*
- 4) *tutti gli altri lavori e/o opere relativi alla difesa della costa. (...)*

(...)

Con particolare riferimento al punto 44.08 F7.5 dell'art. 44 delle N.T.A. che non possono essere oggetto di sanatoria sotto il profilo demaniale marittimo opere abusive costruite sulla zona demaniale ovvero entro la fascia dei trenta metri dal limite del demanio marittimo (rif. Artt 54 e 55, ultimo comma, cod. nav.).(...)

APPENDICE NORMATIVA

CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Art. 54 - Occupazioni e innovazioni abusive

Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le

cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell' ordine, provvede di ufficio a spese dell' interessato.

Art. 55 - Nuove opere in prossimità del demanio marittimo

1. L' esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all' autorizzazione del capo del compartimento.
2. Per ragioni speciali, in determinate località la estensione della zona entro la quale l' esecuzione di nuove opere è sottoposta alla predetta autorizzazione può essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
3. L' autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni l' amministrazione non ha accolta la domanda dell' interessato.
4. L' autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dall' autorità marittima.
5. Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la zona indicata dai primi due commi del presente articolo, l' autorità marittima provvede ai sensi dell' articolo precedente

9. Agenzia delle Dogane - **parere favorevole** – nel rispetto della normativa vigente, nota del 24/10/2011 n. 20695;
(ALLEGATO 9)

(...)

E che le correlate autorizzazione e/o nulla-osta in materia di *concessioni demaniali marittime ed autorizzazioni in materia di realizzazione di opere di ogni specie prossime alla linea doganale, hanno carattere autonomo e non rimangono assorbite da quelle di altre Autorità quando siano prescritte.*(...)

APPENDICE NORMATIVA

Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

art. 13

Edifici in prossimità della linea doganale e del mare territoriale.

Testo: soppresso dal 12/06/1991

E' vietato di eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o di stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché di spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale.

La predetta autorizzazione ha carattere autonomo e non rimane assorbita da quelle di altre autorità, quando siano prescritte.

Decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374

Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.

(...)

Art. 19. Edifici in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale.

1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.

2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.

3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso. Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato.

(...)



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Aspetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

TUTELE AMBIENTALI CULTURALI ED ARCHEOLOGICHE

ALLEGATO N. 10-11- 12

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E
COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO V.I.A.
AVVISO FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI, PROT. N. 7702 BN 69058 DEL 14.09.2011

SOPRINTENDENZA PER I BB AA PER L'ABRUZZO
PARERE DI NON COMPETENZA IN MATERIA URBANISTICA, PROT. N.0015603 DEL
21.09.2011

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - SERVIZIO PER I BENI
ARCHEOLOGICI
PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI - PROT. N. 9315 DELL'11.10.2011

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

TUTELE AMBIENTALI CULTURALI ED ARCHEOLOGICHE

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

10. Direzione Affari della Presidenza, Politiche legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio V.I.A. – **avviso favorevole con prescrizioni** - Prot. N. 7702 BN 69058 del 14.09.2011;
(ALLEGATO10)

(...)

Ai sensi dell'art 145 del Dlgs 42/04, alla realizzazione del progetto di piano specificato in premessa che si restituisce debitamente vistato .

- *Stralcio di tutte le previsioni insediative ed infrastrutturali in contrasto con il vigente P.R.P.;*
- *Rispetto del titolo VII della legge regionale 18/83 ad eccezione di quanto previsto dalla legge regionale 12/99;*
- *Adeguamento delle diverse sottozone agricole agli usi previsti al P.R.P.;*
- *Rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 80 della L.R. 18/83 nel testo in vigore;*
- *Previsione dello "Studio di compatibilità Ambientale "nelle zone per gli interventi" ove il P.R.P. lo prescrive;*
- *Rispetto L. R. 5 del 30/3/2007 e succ. mod. ed int.*

APPENDICE NORMATIVA

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

TITOLO VII

TUTELA E TRASFORMAZIONE DEI SUOLI AGRICOLI

ART. 68 - Principi generali ed ambito di applicazione

1. Sono considerati obiettivi prioritari per la Regione la valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive sono tenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese dirette coltivatrici singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento.

2. E' fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, frutticola, fioricola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati nell'ultimo quinquennio o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.

3. E', altresì, fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle aziende.

4. I Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.

5. La conferenza di servizi prevista dall'art. 10, comma 4 della presente legge deve essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della Regione.

ART. 69 - Contenuto dei piani territoriali e degli strumenti urbanistici

1. Il P.T., il P.R.G. ed il P.RE. hanno lo specifico compito di:

- a) individuare, anche in riferimento ai piani zonali di sviluppo agricolo, la ripartizione del territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali;
- b) individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole;
- c) individuare sul territorio gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni;
- d) regolare le modalità di nuovo insediamento agricolo in conformità alle disposizioni dell'articolo seguente.

ART. 70 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli ai fini residenziali

1. L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa per residenze che conservino la destinazione del suolo e tutelino l'ambiente nelle sue caratteristiche contadine; l'indice di edificabilità massimo fondiario relativo alla residenza è di 0,03 mc. per mq.; l'unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la volumetria di ogni singolo edificio residenziale non può superare 800 mc.

2. Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici definite al seguente comma 4, è consentito l'accorpamento di fondi rustici di proprietà non contigui, purché facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo Comune, o di Comuni contermini.

3. Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni del comma 1 del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc. per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 mc. di residenza. Resta comunque escluso dal computo della volumetria quello risultante dalla realizzazione di manufatti connessi alla

conduzione del fondo di cui al successivo art. 71.

4. Sono considerate coltivatrici le famiglie del coltivatore diretto proprietario e del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R. 2.3.1979, n. 12. Per l'applicazione delle disposizioni del precedente comma 3, la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica.

5. I benefici di cui al precedente comma 3 possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.

6. Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nel precedente primo comma, purché vengano mantenuti alla destinazione agricola.

7. La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul Pubblico Registro Immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai commi precedenti, a cura del Comune ed a spese dell'interessato.

8. Per le finalità stabilite nei precedenti commi, ogni Comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.

9. Le costruzioni realizzate in aree che gli strumenti urbanistici indicano come zona agricola devono conservare le destinazioni d'uso compatibili con la destinazione agricola delle aree ai sensi del Titolo VII della presente legge, fintanto che lo strumento urbanistico non destini diversamente le aree stesse.

ART. 71 - Manufatti connessi alla conduzione del fondo

1. Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, le serre e gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2. Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di mq. 150 per ettaro, e comunque non superiore a 600 mq., e non è soggetta a tali limiti la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le colture.

3. Per la realizzazione di tali manufatti l'unità minima aziendale deve disporre di almeno mq. 10.000.

ART. 72 - Impianti produttivi nei suoli agricoli

1. Nei suoli agricoli sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:

a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto;

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1 aprile 1968, n. 1044;

d) parcheggi in misura non inferiore al 10% della copertura.

e) distanza dagli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a m. 500 per gli allevamenti suinicoli industriali. Tale distanza deve essere applicata solo agli impianti e manufatti edilizi destinati alla produzione zootecnica e va intesa come spazio intercorrente tra la ubicazione delle stalle e più abitazioni, dovendosi intendere per "insediamento abitativo" ai sensi della stessa norma un complesso di edifici residenziali tra loro sistematicamente collegati e sufficientemente organizzati, forniti di opere di urbanizzazione primaria;

f) unità minima aziendale di almeno mq. 10.000.

ART. 73 - Agriturismo

1. Nel territorio agricolo è consentito l'esercizio delle attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia.

ART. 74 - Utilizzazione edificatoria dei suoli agricoli in assentò di strumenti urbanistici comunali

1. In assenza dello strumento urbanistico comunale, l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, è regolata dalle disposizioni dell'art. 70, commi 1, 6 e seguenti.

2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'indice di edificabilità fondiario è stabilito in un massimo di 0,03 mc/mq e la dimensione dell'unità minima aziendale in due ettari. Nel caso di famiglie coltivatrici dirette, come definite all'art. 70, comma 4, valgono inalterate le disposizioni di cui al medesimo articolo, commi 1, 2 e 3.

3. Sono, altresì, integralmente applicabili le disposizioni di cui al precedente art. 71 per i manufatti connessi alla conduzione del fondo.

LEGGE REGIONALE 3 marzo 1999, n. 12

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 18 del 12 aprile 1983

ART. 1

L'art. 71 della L.R. 12.4.1983, n. 18, così come modificato ed integrato dalla L.R. 70/95, è così sostituito:

I Comuni, nella loro normativa regolamentare urbanistica, possono prevedere l'edificazione di manufatti connessi alla conduzione del fondo secondo le seguenti norme:

1) Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo: i ricoveri per attrezzi, macchinari e per gli animali, gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

2) Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale. E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice max di mq 0,015/mq fino ad un massimo di 300 metri quadri. Per tali interventi il fondo deve avere una consistenza di almeno 3000 mq.

3) Non è soggetta a tali limitazioni la realizzazione di serre e di coperture stagionali destinate a proteggere le culture per le quali non è necessaria nessuna autorizzazione o concessione da parte del comune.

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

ART. 80 - Tutela delle coste

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste da atti pianificatori generali o normativi vigenti, gli interventi edilizi sono assoggettati alle seguenti limitazioni.

2. Lungo le coste marine e lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, è interdetta entro la fascia di metri duecento dal demanio marittimo o dal ciglio elevato sul mare ovvero dal limite demaniale dei laghi.

3. Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione al di fuori del suddetto perimetro è interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale. Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica entro una fascia di metri venticinque dagli argini degli stessi.

Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche.

4. Agli effetti del presente articolo è definito centro urbano:

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
- il territorio ricompreso all'interno di piani attuativi, vigenti al momento della entrata in vigore delle presenti disposizioni;
- il territorio ricompreso nel P.P.A.;

5. Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche, di impianti tecnologici pubblici o di interesse pubblico.

6. All'interno del perimetro del centro urbano l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 m. dagli argini dei corsi d'acqua.

LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2007, n°5

Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della Costa Teatina

(...)

Art. 11

(Norme transitorie di salvaguardia)

1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
- e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
- g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee,

ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale

per la Fauna Selvatica e dal Comune;

h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;

i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi ed altre piante per scopi

alimentari disciplinati dalla normativa vigente;

j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico;

k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;

l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;

m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;

n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;

o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

p) l'installazione di cartelli pubblicitari;

q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto gli attraversamenti o per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;

r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.

3. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 12 aprile 1983, n. 18, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.

(...)

11. Soprintendenza per i BB AA per l'Abruzzo – **parere di non competenza in materia urbanistica** - prot. n. 0015603 del 21.09.2011
(ALLEGATO 11)

(...)

Resta inteso che la scrivente si esprimerà caso per caso a prescindere da qualsiasi previsione del Piano.

APPENDICE NORMATIVA

Decreto Legislativo n. 42 del 22/04/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

12. Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Servizio per i Beni Archeologici - **parere favorevole con prescrizioni** - prot. n. 9315 dell'11.10.2011;
(ALLEGATO 12)

(...)

APPROVA

per quanto di competenza il Piano Regolatore Generale del comune di Ortona, con le seguenti tassative prescrizioni:

- *dovrà essere modificato il nome della Tavola 02, da Vincoli ambientali, a "Vincoli ambientali ed archeologici";*
- *dovranno essere riportate sulla citata Tavola 02 sia le perimetrazioni integrative relative alle norme di salvaguardia archeologica a suo tempo inserite nel vigente PRG con citata nota 05.02.1993 prot. 2047 (aree nn. 1,3,4,6,8, 9, 10, 11, 14, 17), sia le perimetrazioni relative alle aree archeologiche di nuova individuazione (nrr. da 18 a 39);*
- *dovrà essere integrato l'art. 13 delle N.T. d'A. del nuovo piano, inserendovi il comma 13.2 come sopra indicato;*
- *dovranno infine essere trasmesse alla scrivente Soprintendenza, prima della definitiva approvazione dello strumento urbanistico, copie sia cartacee che in formato digitale, sia della suddetta Tavola 02 "Vincoli ambientali ed archeologici" che delle Norme Tecniche d'Attuazione del nuovo piano, integrate con le prescrizioni e le perimetrazioni di cui alla presente nota.*

Relativamente all'ultima prescrizione, si dà atto che il Terzo Settore – Assetto e Gestione del Territorio - con nota prot. nr. 22689 del 10/11/2011, ha comunicato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Abruzzo – che, in sede di approvazione del Progetto di Piano Regolatore Generale, il Consiglio Comunale approverà tutte le prescrizioni riportate nel parere di competenza del 11/10/2011, significando, che gli elaborati grafici aggiornati saranno trasmessi ad avvenuta approvazione del P.R.G. e prima della definitiva presa d'atto, che avverrà con Deliberazione di Giunta Municipale.

APPENDICE NORMATIVA

**Decreto Legislativo n. 42 del 22/04/2004
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.**



PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

QUALITA' E SALUTE PER IL TERRITORIO
ALLEGATO N. 16

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI
PROT. N. 20734 DEL 12.10.2011

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



QUALITA' E SALUTE PER IL TERRITORIO

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

13. Azienda Sanitaria Locale n. 02- **parere favorevole con prescrizioni** - prot. n. 20734 del 12.10.2011;

(ALLEGATO N. 16)

(...)

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del P.R.G. alle seguenti condizioni e prescrizioni di carattere generale:

- 1) *la zona di rispetto cimiteriale sia delimitata in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 338 del T.U.LL.SS., RD. 27/07/1934 n. 1265 e successive modificazioni. Tale delimitazione **dovrà essere estesa a tutto il perimetro dei cimiteri comunali**. Sia esclusa qualsiasi altra destinazione urbanistica incompatibile all'interno di detta zona di rispetto;*
- 2) *(...) siano individuate apposite aree dove ubicare i locali adibiti a deposito e vendita dei prodotti fitosanitari o a deposito fuori stabilimento delle imprese produttrici (circolare Ministero della Sanità 30/04/1993 n. 15);*

Per l'ottemperanza a detta prescrizione si procederà all'istruttoria di ogni singola istanza relativa alla localizzazione di depositi o punti vendita di prodotti fitosanitari che dovessero pervenire da individuare nella zona artigianale.

- 3) *sia prevista la destinazione di una adeguata area per accogliere forme di spettacolo popolare quali teatri itineranti, circhi equestri, cineteche mobili, Luna Park etc. (art. 9 L. 18/03/1968 n. 337);*

Per l'ottemperanza a detta prescrizione si stabilisce che le attività di cui al precedente punto 3, saranno localizzate su siti comunali e piazze da individuarsi con apposita deliberazione di Consiglio Comunale prima della presa d'atto, da parte della Giunta municipale, dell'aggiornamento degli elaborati tecnico-grafici, costituenti la stesura definitiva del progetto di P.R.G.

- 4) *nella tavola d'analisi 7a (Carta delle reti tecnologiche) relativa alla rete fognaria **siano localizzati gli impianti di depurazione pubblici** esistenti e di nuova previsione; per quelli che trattano microrganismi patogeni e/o -sostanze pericolose alla salute dell'uomo **sia prevista una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità assoluta di larghezza non inferiore a mt. 100** (Delibera 04/02/1977 del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, allegato 4, punto 1.2); siano in ogni caso osservate le disposizioni di cui all'art. 82 della L.R. n. 18/83 e s.m.i.;*
- 5) ***siano individuati sulle tavole di piano i corridoi di localizzazione delle linee elettriche e degli impianti con tensione non superiore a 150 KV** facendo riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; il dimensionamento dell'ampiezza degli stessi corridoi dovrà comunque perseguire gli obiettivi di qualità per la protezione della*

popolazione dalla esposizione ai campi elettromagnetici ed elettrici da conseguirsi sia per le nuove costruzioni nei confronti delle linee e degli impianti esistenti sia per i nuovi impianti nei confronti delle costruzioni esistenti; in ogni caso **all'interno delle fasce di rispetto (da elettrodotti, sottostazioni e cabine di trasformazione), calcolate secondo il D.M. 29/05/2008 da parte degli enti gestori e fornite, su richiesta, al Comune, non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore né aree adibite a gioco per l'infanzia** (L.R. n. 66/90, L.R. n. 11/99, L.R. 45/04, L. n. 36/2001, D.P.C.M 08/07/2003 in materia di "Fissazione dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalla esposizione ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti);

- 6) **siano individuati e definiti i siti tecnologici dove saranno localizzati o delocalizzati gli impianti fissi di telefonia mobile** così come previsto dall'art. 11 della L.R. n. 45/04 e tenendo conto dei divieti di localizzazione di cui all'art. 12 comma 1 della stessa legge;
- 7) nel caso di accertata presenza nel territorio comunale di "stabilimenti a rischio di incidente rilevante" secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 17/08/1999, n. 334 e s.m.i., **dovrà prodursi un elaborato tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti"** che riporti quanto previsto dall' Allegato al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 09/05/2001. **Nelle vicinanze di detti stabilimenti siano escluse nuove destinazioni urbanistiche per insediamenti che possono aggravare le conseguenze in caso di incidenti.**

Per l'ottemperanza alla precitata prescrizione si farà riferimento all'inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 15 c. 4 del D.Lgs. n. 334/99 redatto a cura del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuando le direttive di cui alla scheda "STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE (R.I.R.)" – Allegato 4).

- 8) le zone residenziali di completamento e di espansione (B e C) siano separate da contigue zone produttive (DI e D2) tramite interposizione di apposita e idonea fascia di rispetto **tenendo conto in particolare degli insediamenti produttivi esistenti.**

Quanto sopra anche ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla L. 26/10/1995, n. 447 e L.R. 17/07/2007, n. 23 in materia di inquinamento acustico che stabiliscono il divieto di contatto diretto di aree (secondo la classificazione acustica comunale) i cui valori si discostano in misura superiore a 5 Db (A) di livello sonoro equivalente; in ogni caso l'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica del territorio comunale.

Per l'ottemperanza alla precitata prescrizione si farà riferimento: alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per l'area di Sviluppo Industriale Val Pescara in particolare all'art. 16 – Zona agricola di protezione - che testualmente dispone " Nell'intorno dei nuovi agglomerati industriali è prevista una fascia di protezione profonda ml 150 con destinazione di zona agricola; per tutti gli agglomerati nuovi o di ristrutturazione questa fascia potrà essere ridotta compatibilmente con lo stato dello sviluppo edilizio e delle previsioni degli strumenti urbanistici locali. In questa zona non sono consentite costruzioni a carattere esclusivamente residenziale. In essa potranno consentirsi eventuali costruzioni esclusivamente rurali con un rapporto di copertura massimo del 50% e con un indice di fabbricazione di 0,03 mc/mq.

I distacchi dei fabbricati dal bordo esterno delle strade di uso pubblico saranno di almeno 20 metri, quelli dal confine dell'agglomerato di almeno 60 metri. ".

alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Particolareggiato della zona Artigianale in particolare all'art. 13 – Zona agricola di protezione - che testualmente dispone "Nell'interno della zona artigianale in una fascia di protezione di 30 metri non sono consentite costruzioni a carattere residenziale. In essa potranno consentirsi eventuali locali ad uso deposito".

Nelle zone industriali (D1) e/o artigianali (D2) di nuova previsione, le fasce di rispetto dovranno essere reperite all'interno delle stesse zone D, quando queste sono previste in adiacenza a zone residenziali esistenti e/o di nuova espansione.

- 9) *le aree di insediamento di edifici ed attrezzature scolastiche nonché di servizi educativi per la prima infanzia devono in ogni caso soddisfare i requisiti allocativi previsti dalle specifiche norme di settore (D.M. 18/12/1975; L. R. n. 76/2000; D.G.R. 26/06/2001, n. 565).*

Per l'ottemperanza alla precitata prescrizione in sede di redazione dei progetti definitivi/esecutivi verrà verificata la piena conformità alle precitate norme, munendosi anche del preventivo parere tecnico sanitario.

Relativamente ai contenuti delle Norme Tecniche di Attuazione esprime PARERE FAVOREVOLE alla sua approvazione alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) in riferimento all'art. 5 siano eliminate le definizioni di piano seminterrato e di piano interrato in quanto già disciplinati dagli artt. 41 e 42 del Regolamento Edilizio Comunale;*
- b) in riferimento all'art. 5 siano eliminate le definizioni di piano seminterrato e di piano interrato in quanto già disciplinati dagli artt. 41 e 42 del Regolamento Edilizio Comunale;*
- c) in riferimento all'art. 27, zona FM 1.3 - Mercato Coperto sia esclusa la destinazione d'uso U 2. 14 - strutture ricettive all'aria aperta;*
- d) in riferimento all'art. 41, zona F4 - Aree Cimiteriali sostituire il dettato del comma 41.03 con " All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) del primo comma dell'art. 31 della L. 05 agosto 1978, n. 457; al comma 41.04 dopo la parola" parcheggi " aggiungere " a servizio del Cimitero " e sostituire" la costruzione di piccoli edifici " con " la collocazione di piccoli manufatti ";*
- c) in riferimento all'art. 44 bis 2, va riformulato l'intero articolo prevedendo la possibilità di insediamento dell' "albergo diffuso" così come definito dall'art. 9, titolo III, Capo I del D.Lgs. 23/05/2011, n. 79 e rinviando la disciplina di dettaglio alle specifiche norme regionali allorché saranno emanate.*



PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

AREE DI SICUREZZA R. I. R.
ALLEGATO N. 17

COMANDO PROVINCIALE DEI VV.FF.
PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONI
VERBALE C. dei S. NR. 2

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



AREE DI SICUREZZA R.I.R.

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

1. Comando Provinciale dei VV.FF. – **parere favorevole a condizioni** - acquisito in sede di conferenza dei servizi;
(VERBALE C. dei S. NR. 2)

(...)

invita l'Amministrazione Comunale ad acquisire tramite la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco, gli elaborati grafici afferenti la determinazione delle aree di danno delle attività soggette a normativa SEVESO (D.L. 334/99 e s.m.i.) al fine di redigere l'elaborato grafico di cui all'art. 4 del D.M. LL.PP. del 9.05.2001.

(...)

APPENDICE NORMATIVA

DECRETO 9 maggio 2001.

Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Art. 4 - (Pianificazione urbanistica)

1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 3, le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all'area vasta. A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato "Elaborato Tecnico".

2. L'Elaborato Tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, è predisposto secondo quanto stabilito nell'allegato al presente decreto.

3. Le informazioni contenute nell'Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.

4. In sede di formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo principi di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di quelli previsti.

5. Nei casi previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato di interventi concordati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati.

ALLEGATO

Criteri guida per l'applicazione del Decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, relativo all'Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato - Regioni

(...)

3. Pianificazione urbanistica

L'art.14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 individua tre ipotesi:

a) insediamenti di stabilimenti nuovi;

b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;

c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

Le prime due fattispecie (a, b) hanno origine da una proposta o comunque da un intervento posto in essere dal gestore. In tal caso, l'Amministrazione comunale deve:

- verificare, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la compatibilità territoriale e ambientale del nuovo stabilimento o della modifica dello stabilimento esistente rispetto alla strumentazione urbanistica vigente;

- promuovere la variante urbanistica, qualora tale compatibilità non sia verificata, nel rispetto dei criteri minimi di sicurezza per il controllo dell'urbanizzazione

La terza fattispecie (c), viceversa, presuppone un processo inverso. In tal caso, infatti, l'Amministrazione comunale deve:

- conoscere preventivamente, attraverso i metodi e i criteri esposti nel presente allegato e con l'apporto dei soggetti coinvolti, la situazione di rischio dello stabilimento esistente;

- considerare, nelle ipotesi di sviluppo e di localizzazione delle infrastrutture e delle attività rubricate al punto c) del comma 1 dell'art.14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, la situazione di rischio presente e la possibilità o meno di rendere compatibile la predetta iniziativa.

Per quanto riguarda le fattispecie a) e b), è applicabile il procedimento di approvazione della variante allo strumento urbanistico di cui all'articolo 2 del d.P.R. 447/98, mentre nel caso della fattispecie c), previa valutazione delle previsioni vigenti dello strumento urbanistico, il procedimento di approvazione della eventuale variazione al medesimo, ricade nella situazione generale, variamente normata dalle leggi regionali.

Nel caso di modifiche comportanti aggravio di rischio, ai sensi del decreto 9 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, S.G., n. 196 del 23 agosto 2000, il gestore deve verificare e dichiarare alle autorità competenti se le aree di danno in relazione alle diverse classi di probabilità conseguenti alla realizzazione della modifica non siano superiori a quelle preesistenti. In tale ultimo caso, si deve intendere l'effetto della modifica non rilevante ai fini dell'attivazione delle procedure di cui al presente decreto. In ogni caso non è necessario attivare la variante urbanistica qualora le ipotesi incidentali, attestate dal gestore o dall'autorità competente ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, prevedano scenari di danno esclusivamente all'interno del perimetro dello stabilimento stesso.

Sono esclusi dall'applicazione diretta del presente decreto gli stabilimenti esistenti che non ricadono in una delle fattispecie previste dall'articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, nonché gli stabilimenti per i quali è in corso di definizione l'istruttoria prevista dalla normativa vigente, fino alla conclusione della medesima. E' comunque possibile in sede di revisione della pianificazione territoriale e urbanistica assumere i criteri e le metodologie del presente decreto, con una opportuna analisi e documentazione degli elementi tecnici e delle decisioni assunte.

La valutazione della compatibilità territoriale e ambientale, per quanto attiene gli strumenti urbanistici, deve necessariamente condurre alla predisposizione di opportune prescrizioni normative e cartografiche riguardanti le aree da sottoporre a specifica regolamentazione. L'individuazione e la disciplina di tali aree si fonda su una valutazione di compatibilità tra stabilimenti ed elementi territoriali e ambientali vulnerabili. L'individuazione di una specifica regolamentazione non determina vincoli all'edificabilità dei suoli, ma distanze di sicurezza. Pertanto i suoli interessati dalla regolamentazione da parte del piano urbanistico, non perdono la possibilità di generare diritti edificatori, in analogia con altre fattispecie dell'ordinamento come, ad esempio, le distanze di rispetto cimiteriali. In altri termini, l'edificazione potrà essere trasferita oltre la distanza minima prescritta dal piano, su aree adiacenti, oppure, ove lo consentano le normative di piano, su altre aree del territorio comunale.

Gli strumenti di pianificazione urbanistica recepiscono, inoltre, le indicazioni contenute nei piani territoriali e quelle derivanti dai piani di emergenza esterna di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (e in particolare le previsioni di localizzazione dei presidi di sicurezza all'interno della strumentazione

urbanistica, come, ad esempio, le caserme dei VV.F), nonché l'individuazione delle aree ecologicamente attrezzate di cui all'art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, eventualmente utilizzabili per la localizzazione degli stabilimenti.

Il riferimento all'obbligo di parere preventivo da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, nel caso di rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica, si deve intendere esteso anche alle denunce d'inizio attività, nel caso in cui le leggi regionali prevedano l'applicabilità di tale ultimo istituto.

3.1. Elaborato Tecnico "Rischio di Incidenti Rilevanti" - RIR

L'Elaborato Tecnico consente una maggiore leggibilità e una più chiara definizione dei problemi, delle valutazioni, delle prescrizioni cartografiche, utili sia nelle fasi di formazione e approvazione sia in quelle di attuazione. La presenza di una serie di elaborati "autosufficienti" - sia pure, evidentemente, in stretto rapporto con i più generali contenuti del piano - potrà inoltre favorire il rapporto tra autorità a vario titolo competenti, nel corso dell'iter di formazione del piano. L'allegato tecnico potrà infine essere utilizzato nell'ambito delle procedure di consultazione della popolazione previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

L'Elaborato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale dello strumento urbanistico, dovrà contenere, di norma:

- le informazioni fornite dal gestore, di cui al punto 7
- l'individuazione e la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili;
- la rappresentazione su base cartografica tecnica e catastale aggiornate dell'inviluppo geometrico delle aree di danno per ciascuna delle categorie di effetti e, per i casi previsti, per ciascuna classe di probabilità;
- individuazione e disciplina delle aree sottoposte a specifica regolamentazione risultanti dalla sovrapposizione cartografica degli inviluppi e degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili di cui sopra;
- gli eventuali pareri delle autorità competenti ed in particolare quello dell'autorità di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
- le eventuali ulteriori misure che possono essere adottate sul territorio, tra cui gli specifici criteri di pianificazione territoriale, la creazione di infrastrutture e opere di protezione, la pianificazione della viabilità, i criteri progettuali per opere specifiche, nonché, ove necessario, gli elementi di correlazione con gli strumenti di pianificazione dell'emergenza e di protezione civile.

(...)

6.1. Individuazione degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili

Gli elementi tecnici utili ai fini di una valutazione di compatibilità territoriale e ambientale sono espressi in relazione all'esigenza di assicurare sia i requisiti minimi di sicurezza per la popolazione e le infrastrutture, sia un'adeguata protezione per gli elementi sensibili al danno ambientale.

6.1.1. Elementi territoriali vulnerabili

La valutazione della vulnerabilità del territorio attorno ad uno stabilimento va effettuata mediante una categorizzazione delle aree circostanti in base al valore dell'indice di edificazione e all'individuazione degli specifici elementi vulnerabili di natura puntuale in esse presenti, secondo quanto indicato nella successiva tabella 1.

Occorre inoltre tenere conto delle infrastrutture di trasporto e tecnologiche lineari e puntuali. Qualora tali infrastrutture rientrino nelle aree di danno individuate, dovranno essere predisposti idonei interventi, da stabilire puntualmente, sia di protezione che gestionali, atti a ridurre l'entità delle conseguenze (ad esempio: elevazione del muro di cinta prospiciente l'infrastruttura, efficace coordinamento tra lo stabilimento e l'ente gestore dell'infrastruttura finalizzato alla rapida intercettazione del traffico, ecc.). Un analogo approccio va adottato nei confronti dei beni culturali individuati in base alla normativa nazionale (decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490) e regionale o in base alle disposizioni di tutela e salvaguardia contenute nella pianificazione territoriale, urbanistica e di settore.

TABELLA 1 – Categorie territoriali.

Categoria A

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia superiore a 4,5 m³/m².
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (oltre 500 persone presenti).

Categoria B

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 4,5 e 1,5 m³/m².
2. Luoghi di concentrazione di persone con limitata capacità di mobilità - ad esempio ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 25 posti letto o 100 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante all'aperto - ad esempio mercati stabili o altre destinazioni commerciali, ecc. (fino a 500 persone presenti).
4. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti).
5. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (oltre 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, oltre 1000 al chiuso).
6. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri superiore a 1000 persone/giorno).

Categoria C

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1,5 e 1 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante al chiuso - ad esempio centri commerciali, terziari e direzionali, per servizi, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti).
3. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante con limitati periodi di esposizione al rischio - ad esempio luoghi di pubblico spettacolo, destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, religiose, ecc. (fino a 100 persone presenti se si tratta di luogo all'aperto, fino a 1000 al chiuso; di qualunque dimensione se la frequentazione è al massimo settimanale).
4. Stazioni ferroviarie ed altri nodi di trasporto (movimento passeggeri fino a 1000 persone/giorno).

Categoria D

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia compreso tra 1 e 0,5 m³/m².
2. Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile - ad esempio fiere, mercatini o altri eventi periodici, cimiteri, ecc..

Categoria E

1. Aree con destinazione prevalentemente residenziale, per le quali l'indice fondiario di edificazione sia inferiore a 0,5 m³/m².
2. Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici.

Categoria F

1. Area entro i confini dello stabilimento.
2. Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l'ordinaria presenza di gruppi di persone.

(...)

6.3.1. Compatibilità territoriale

Tabella 3a- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
< 10 ⁻⁶	DEF	CDEF	BCDEF	ABCDEF
10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	F	EF	DEF	CDEF
> 10 ⁻³	F	F	EF	DEF

Tabella 3b- Categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti

(per il rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza di variante urbanistica)

Classe di probabilità degli eventi	Categoria di effetti			
	Elevata letalità	Inizio letalità	Lesioni irreversibili	Lesioni reversibili
< 10 ⁻⁶	EF	DEF	CDEF	BCDEF
10 ⁻⁴ - 10 ⁻⁶	F	EF	DEF	CDEF
10 ⁻³ - 10 ⁻⁴	F	F	EF	DEF
> 10 ⁻³	F	F	F	EF

Le lettere indicate nelle caselle delle tabelle 3a e 3b fanno riferimento alle categorie territoriali descritte al punto 6.1., mentre le categorie di effetti sono quelle valutate in base a quanto descritto al punto 6.2.

Per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica, le categorie territoriali compatibili con gli stabilimenti sono definite dalla tabella 3a.

Per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie in assenza della variante urbanistica si utilizza la tabella 3b.

(...)



PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

PIANO REGOLATORE TERRITORIALE
ALLEGATO N. 18

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELL'AREA CHIETI
PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONI
VERBALE C. dei S. NR. 1

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



PIANO REGOLATORE TERRITORIALE

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

1. Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti – **parere favorevole a condizioni** - acquisito in sede di conferenza dei servizi;
(ALLEGATO 18)

(...)

Parere favorevole a condizione che non vengano modificate la perimetrazione e le destinazioni d'uso delle aree di competenza del Consorzio Ind.le Val Pescara (Tavv. 7 e 9 del nuovo P.R.G.), come da planimetria del vigente P.R.T. consortile che si consegna in copia. Anche l'area della Tav. 9 ricondotta ad agricola nel P.R.G. deve essere riportata all'originaria destinazione industriale. Si allegano altresì le copie di alcune note già inviate in precedenza relative ad un'area (tav. 7) in c. da Cucullo che deve essere anch'essa ricondotta a zona industriale.

NORME DI RIFERIMENTO

N. T. A. del vigente Piano Regolatore Territoriale Consorzio Per Lo Sviluppo Industriale dell'Area Chieti.

(...)

Art. 16 – Zona agricola di protezione –

Nell'intorno dei nuovi agglomerati industriali è prevista una fascia di protezione profonda ml 150 con destinazione di zona agricola; per tutti gli agglomerati nuovi o di ristrutturazione questa fascia potrà essere ridotta compatibilmente con lo stato dello sviluppo edilizio e delle previsioni degli strumenti urbanistici locali.

In questa zona non sono consentite costruzioni a carattere esclusivamente residenziale.

In essa potranno consentirsi eventuali costruzioni esclusivamente rurali con un rapporto di copertura massimo del 50% e con un indice di fabbricazione di 0,03 mc/mq.

I distacchi dai fabbricati dal bordo esterno delle strade di uso pubblico saranno di almeno di 20 metri, quelli dal confine dell'agglomerato di almeno 60 metri.

(...)



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

SICUREZZA PER SUOLO E SOTTOSUOLO

ALLEGATO N. 19 - 13

SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE – UFFICIO DI CHIETI –

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

PROT. N. 228091 DEL 08/11/2011

CORPO FORESTALE DELLO STATO

PARERE FAVOREVOLE, PROT. N. 11991/PAL POS. 02.01.03 DEL 31.08.2011

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



SICUREZZA PER SUOLO E SOTTOSUOLO

art. 89 del D.P.R. 380/2001 ex art. 13 Legge 64/74

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

1. Servizio del Genio Civile Regionale – Ufficio di Chieti – **parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni**- prot. n. 228091 del 08/11/2011;
(ALLEGATO 19)

(...) SI ESPRIME

Parere favorevole, ai soli sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 ex art. 13 della Legge 64/74, alle previsioni urbanistiche del Piano Regolatore Generale nel Comune di Ortona, con le prescrizioni e raccomandazioni riportate di seguito, e facendo riferimento agli elaborati pervenuti ed elencati nel presente Parere.

Si riportano le seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

1. in considerazione che la caratterizzazione geologica-geotecnica dei terreni di alcune aree, specie quelle di nuova espansione (residenziale, artigianale, commerciale ed industriale), è stata definita in maniera generica e non sulla base di una campagna di indagini dirette, ne consegue che **per le zone dove la Normativa Tecnica del Piano prevede l'attuazione delle previsioni urbanistiche attraverso la formazione di strumenti esecutivi particolareggiati e/o Comparti, di iniziativa pubblica e/o privata (quali ad esempio Piano Recupero Urbano, Piano Integrato d'Intervento, ecc.), si ritiene necessario che il Permesso a Costruire venga subordinato al rilascio del Parere di questo Servizio del Genio Civile Regionale ai sensi dell'art.13 della L.64/74 come modificato dall'art. 89 del D.P.R. n.380/2001**, relativamente al preventivo studio di fattibilità dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnico delle singole opere nell'ambito delle relative perimetrazioni.

Tale studio di fattibilità geologica-geotecnica di dettaglio, si rende necessario preliminarmente alla fase di progettazione urbanistica esecutiva degli interventi, per gli opportuni approfondimenti conoscitivi rispetto all'attuale livello dello studio geologico allegato al Piano Regolatore, affinché sulla scorta di una corretta parametrizzazione fisico-meccanica dei terreni, commisurata anche alle particolarità delle opere, si possano determinare i criteri di scelta e di dimensionamento (delle strutture di fondazione delle volumetrie ed eventualmente anche quelle di contenimento) in rapporto alle effettive condizioni geotecniche, idrologiche e di risposta sismica del suolo e del sottosuolo delle aree interessate.

In tale fase di studio dovranno inoltre essere verificate necessariamente anche le condizioni di stabilità dei pendii e dei versanti interessati, in situazione ante e post opera, con riferimento ad un intorno significativo, tenendo conto anche di eventuali modifiche indotte ad altri interventi limitrofi e/o preesistenti, come pure quelli inerenti a precedenti interventi di consolidamento e/o di difesa del suolo.

2. per la problematica relativa individuazione dell'effettiva pericolosità da scarpata di cui alle richiamate n.8 aree delle corrispondenti Tavole-Schede integrative, pur prendendo atto delle conclusioni delle integrazioni geologiche pervenute, **si ritiene che vengano comunque verificate sia la procedura utilizzata ma soprattutto le concrete e reali condizioni di pericolosità idrogeologica con l'Autorità di Bacino competente, significando pertanto che si sconsiglia, allo stato attuale ed in via cautelativa, l'attuazione urbanistica delle**

corrispondenti previsioni, se non successivamente a tale verifica tecnica e con esito favorevole.

Per i graficismi lineari che indicano pericolosità da scarpata ma che non sono stati ritenuti tali, si consiglia di attivare la procedura prevista dalla corrispondente normativa, atta alla formale eliminazione del vigente vincolo dalle cartografie ufficiali dal P AI.

Ad ogni modo, anche per le richiamate n.8 aree individuate nell'elaborato "integrazioni tecniche" datato Ottobre 2011, si ribadisce la necessità operativa nel rispetto di quanto già rappresentato al precedente punto 1. per la fase di attuazione delle previsioni urbanistiche ivi contenute.

3. l'efficacia delle previsioni urbanistiche contenute nel Piano Regolatore Generale dovrà comunque essere subordinata, ovviamente, alla preliminare verifica di compatibilità con il vigente Piano Stralcio di Bacino, sia per quanto attiene al "Piano Difesa dalle Alluvioni" (P.S.D.A.) che a quello relativo ai "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi" (P.A.I.) e significando che le previsioni urbanistiche contrastanti con tali Piano Stralcio di Bacino sono vietate;
4. per l'edificazione da realizzarsi **nelle zone agricole e nelle zone di completamento, nonché in aree non soggette a Comparti**, o comunque in aree non interessate da situazioni di pericolosità indicate dal citato Piano Stralcio di Bacino, l'Ufficio Tecnico comunale competente dovrà comunque **verificare che il rilascio del Permesso a Costruire, relativamente alla realizzazione di singoli edifici e/o opere interessate dalla nuova disciplina urbanistica, sia subordinato, in ogni caso, ad una progettazione che riporti un esauriente studio di dettaglio dei terreni di sedime e/o di fondazione in conformità delle indicazioni dettate dalla vigente normativa in materia (DM 14.01.2008 e dalla Circolare applicativa n. 617 del 02.02.2009).**

(...)

2. Corpo Forestale dello Stato - **parere favorevole** - Prot. n. 11991/PAL Pos. 02.01.03 del 31.08.2011;
(ALLEGATO 13)

APPENDICE NORMATIVA

REGIO DECRETO 1126/1926 ISTANZE SU AREE BOScate E VICOLI IDROGEOLOGICI

(...)

Art. 19.

Le prescrizioni di massima e di polizia forestale, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, dovranno essere determinate anche per singole parti di provincia, tenendo conto dell'attuale destinazione dei terreni, delle condizioni e dei bisogni locali, esclusivamente in rapporto con gli scopi idrogeologici di cui al titolo I, capo I, del regio decreto suddetto. Sopra tutto esse devono stabilire:

A) Per quanto riguarda i vari tipi di boschi:

- a) il tempo e il modo di eseguire i tagli, a seconda che siano fatti a raso, a successive riprese, a scelta o per zone, ed a seconda della specie e dell'età delle piante, con l'intento di assicurare la riproduzione del bosco;
- b) le norme speciali per i tagli dei boschi sottoposti a vincolo, prevalentemente in considerazione dell'eccessiva pendenza o mobilità del suolo ovvero della loro ubicazione in località molto elevate e di clima molto rigido e dell'eventuale pregiudizio che potrebbe dai tagli derivare ai boschi limitrofi sottoposti a vincoli;
- c) le regole per i diradamenti nelle fustaie;
- d) il numero e la qualità di piante che ad uso di matricine devono essere conservate per ogni ettaro di bosco ceduo, sia semplice che composto, al fine di assicurare la disseminazione naturale per la sostituzione delle ceppaie deperienti, quando il proprietario non vi provvede con piantagioni;
- e) le disposizioni per garantire, dopo il taglio a raso, la rinnovazione artificiale dei boschi di alto fusto e la ricostituzione di quelli deteriorati o distrutti per qualsiasi causa;
- f) le norme per l'estrazione della resina e per lo scortecciamento degli alberi;
- g) le norme per il taglio dei rami delle piante, per la raccolta dello strame, delle foglie e dei semi, specie nei boschi deperienti o troppo radi, e per la falciatura dell'erba nei boschi vecchi o novelli, nei casi in cui dette operazioni possano arrecare pregiudizio alla riproduzione;
- h) le regole per l'impianto e l'esercizio delle carbonaie o per lo sgombrò del carbone e del materiale legnoso dal bosco, col fine di evitare danni alla riproduzione;
- i) le cautele per l'accensione del fuoco nei boschi, per l'abbruciamento delle restoppie nei terreni limitrofi a questi e, per la formazione di debbii, fornelli o motère, e l'impianto e l'esercizio nei boschi o in prossimità di

essi di fornaci da calce, gesso, mattoni, tegole, stoviglie e simili, di fabbriche di pece, catrame, nero di fumo, acido pirolegnoso, potassa, ecc., e di fabbriche e forni in genere e tutte le altre cautele per preservare i boschi dai pericoli degli incendi;

l) i provvedimenti da adottare per prevenire ed estinguere gli incendi nei boschi e per ricostituire i boschi danneggiati o distrutti dagli incendi stessi;

m) le norme per gli scavi e l'estrazione delle ceppaie secche, di pietre, sabbia, minerali, terra, zolle, torba, eriche, ginestra, erbe e per la raccolta di foglie verdi e secche e di concime, ghiande, faggiuole ed altri frutti e sementi silvestri;

n) le norme per l'estrazione del legname dai boschi e la formazione di strade, canali, corridoi, risine, in corrispondenza con quelle contenute negli articoli 152 e seguenti della

legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, relative alla fluitazione dei legnami;

o) le norme per l'esercizio del pascolo in generale e di quello delle capre in particolare;

p) i mezzi per prevenire e combattere i danni derivanti dalla diffusione di parassiti animali e vegetali nei boschi e le modalità per la denuncia all'autorità forestale dell'esistenza di questi parassiti.

B) Per quanto riguarda i terreni pascolivi: le norme per l'esercizio del pascolo e, nel caso di pascoli deteriorati, le restrizioni per conseguire la ricostituzione della cotica erbosa.

C) Per quanto riguarda i terreni cespugliati: le modalità della soppressione dei cespugli aventi funzione protettiva e quelle per l'utilizzazione di detti cespugli.

D) Per quanto riguarda i terreni nudi e saldi: le modalità del loro dissodamento e della successiva sistemazione agraria, al fine di evitare la denudazione del suolo e prevenire i danni alla consistenza di questo ed al regolare regime delle acque, allorché si sia ottenuta la concessione prevista dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e salve le speciali condizioni cui, caso per caso, il comitato abbia subordinato la concessione stessa.

E) Per quanto riguarda i terreni a coltura agraria: le modalità della loro lavorazione con lo scopo di suddividere le acque, diminuirne la velocità di smaltimento ed allontanare i danni di cui alla lettera D). Le norme di polizia forestale, da stabilirsi per l'applicazione delle precedenti disposizioni, devono essere dirette a prevenire il danno ed a punire l'infrazione di esse anche quando il danno non si sia ancora verificato.

Art. 20

Le prescrizioni di cui all'art. 19 devono fornire norme circa i movimenti di terreno, che non siano diretti alla trasformazione a coltura agraria dei boschi e dei terreni saldi. Chi intende compiere i lavori suaccennati dovrà farne dichiarazione in tempo utile all'ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi.

L'ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Qualora entro trenta giorni dalla dichiarazione l'ispettorato non avrà prescritto dette modalità i lavori potranno essere senz'altro eseguiti.

(...)



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Assetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

PROGETTO DI PIANO REGOLATORE GENERALE

DOCUMENTO ATTUATIVO
DELLE PRESCRIZIONI/INTEGRAZIONI/MODIFICAZIONI
ESPRESSE DAGLI ENTI COMPETENTI
IN SEDE DI CONFERENZA DEI SERVIZI

**COMPATIBILITA' CON GLI INDIRIZZI DEL
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE**
ALLEGATO N. 20

PROVINCIA DI CHIETI - SERVIZIO URBANISTICO PROVINCIALE,
PARERE FAVOREVOLE CON CONDIZIONI
PROT. N. 62353 DEL 11/11/2011

IL DIRIGENTE DEL III° SETTORE
(Arch. Antonio Giordano)



CITTA' di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

3° SETTORE
Aspetto e Gestione del Territorio
Ufficio di Direzione

COMPATIBILITA' CON GLI INDIRIZZI E CONTENUTI DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE.

art. 44 L.R. N.11/99 e D.Lgs. 267/2000

PRESCRIZIONI DA RECEPIRE NEGLI ELABORATI GRAFICI E NELLE N.T.A.

Provincia di Chieti - Servizio Urbanistico Provinciale - **parere di sostanziale conformità agli indirizzi del vigente P.T.C.P.** - nota prot. n.62353 del 11/11/2011.

(ALLEGATO 20)

Il Servizio Urbanistico Provinciale ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 44 della L.R. 11/1999, dopo l'acquisizione dei pareri, all'uopo trasmessi, degli Enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi, per le competenze di cui sopra e per quanto stabilito nel P.T.C.P., ha trasmesso il proprio parere, che di seguito si riporterà in sintesi, significando che **si ritiene opportuno precisare che il Servizio Urbanistico Provinciale, ha prodotto un'attenta analisi per consentire il riallineamento del progetto di piano agli indirizzi programmatici del P.T.C.P., nonché l'opportunità di valutare nella gestione futura l'esigenza di modificare il piano in rapporto agli intervenuti cambiamenti del contesto globale (Piano Strategico, Piano Regolatore Portuale, Piano Demaniale Marittimo Comunale, la via del Verde ed il Parco Nazionale della Costa Teatina), tutte pianificazioni che hanno visto l'adesione dell'Amministrazione Comunale e che pertanto costituiscono indirizzi condivisibili in fase gestionale del piano.**

Il parere affronta le problematiche ambientali ed i valori naturalistici del territorio comunale, rimarcando anche le prescrizioni previste dalla L. R. n. 5/2007 sui Piani di Assetto Naturalistico, per i quali, tra l'altro, questa Amministrazione Comunale ha già attivato le procedure per costituire l'Ente Gestore.

Nel dettaglio il S. U. P. ha evidenziato il disposto dell'art. 6 comma 6 della L.R. 5/2007, che **prevede una fascia di rispetto di 150 metri a monte e valle del tracciato ferroviario, vincolo che poi viene implementato nel richiamare le norme di tutela ambientale, quali il D.Lgs. 42/2004, il Piano Paesistico Regionale, nonché l'art. 80 della L.R. 18/83**, come già espresso nel parere della Direzione Territorio e Parchi della Regione Abruzzo, concludendo e sottolineando la non attivazione delle procedure di variante al P. R. P.

Principi di valorizzazione della costa, pienamente condivisi dall'Amministrazione comunale che unitamente a molti altri comuni costieri ha aderito al **progetto regionale della Costa dei Trabocchi, nonché al progetto di valorizzazione del tracciato ferroviario dismesso Ortona - San Salvo.**

Sempre in tema ambientale e di tutela del territorio, lo stesso S.U.P. pone l'accento sul rispetto dei piani regionali P.A.I. e P.S.D.A., tematiche queste affrontate nel dettaglio dal Servizio del Genio Civile Regionale - Ufficio di Chieti, nell'espressione del proprio parere, le cui condizioni sono state recepite in toto e inserite nel documento attuativo ALL. 4., ed in riferimento alle quali, si andranno ad attivare le **prime procedure di allineamento al P.T.C.P.**, in quanto si renderà necessario procedere ad una variazione delle previsioni di piano tanto relativamente alle n.8 Tavole integrative chieste dal Servizio Regionale del Genio Civile, quanto su quelle di recepimento delle prescrizioni normative del P.S.D.A.; così come evidenziate nel parere del S.U.P. e unitamente alle prescrizioni di inedificabilità imposte dall'art. 80 della L.U.R. vigente.

Ulteriore ridimensionamento del Progetto di Piano si produrrà **eliminando le discordanze tra P.R.P. e P.R.G.**, che inficiano, allo stato, l'attuazione delle previsioni del progetto di piano, tali previsioni, comunque, potranno costituire indirizzi per la predisposizione di una futura variante specifica da inoltrare alla Regione Abruzzo, competente in materia di tutela del paesaggio.

Analogamente bisognerà agire per **eliminare le interferenze tra P.R.G. e P.D.M.R.**, in ordine alla sovrapposizione di destinazioni/funzioni tra l'ambito demaniale e la retrostante fascia soggetta a piani attuativi e/o a comparti edificatori.

Eccezioni, quelle anzidette, già recepite nel documento attuativo (ALL. 4) nel prendere atto delle prescrizioni contenute nei pareri degli Enti competenti per la tutela e la difesa della costa, dell'Ambiente e del Paesaggio, acquisite in sede di Conferenza dei Servizi. Tali recepimenti non sono relativi alle sole zone costiere ma riguardano anche le asti fluviali, per le quali si prende atto delle perimetrazioni di pericolosità idraulica previste dal Piano Stralcio di Difesa delle Alluvioni (P.S.D.A.).

Una delle peculiarità del P.T.C.P. è quella di dettare indirizzi sull'uso del suolo, ove il territorio comunale risulta essere inserito nella Tav. A3 del citato piano, nell'Ambito delle Unità Omogenea Agraria e Valliva, articolato ove vengono posti in rilievo le peculiarità territoriali, l'opportunità di incentivare sistemi agrari di pregio e le incentivazioni per la tutela del paesaggio.

A tal proposito, il parere del S.U.P. sottolinea l'opportunità di porre attenzione all'evoluzione del paesaggio agricolo, sia attraverso le disposizioni di cui al Titolo VII della vigente L.R. n. 18/83, come richiamato nel parere prescrittivo della Direzione Parchi e Territorio della Regione Abruzzo; che attraverso iniziative di monitoraggio sulle attività compromettenti il paesaggio (fotovoltaico, discariche, ecc.); suggerimenti, questi, che l'Amministrazione Comunale ha già nei propri programmi (vedasi delibere del C.C. relativamente alla predisposizione di piani relativi ai campi elettromagnetici, alla zonizzazione acustica, ecc).

Successivamente Il S.U.P. analizza ed evidenzia le problematiche circa il **sistema della mobilità** lamentando una limitata analisi del sistema viario su gomma e su ferro. Suggerendo un riallineamento del progetto di P.R.G. alla definizione di centro abitato da verificare unitamente all'applicazione delle fasce di rispetto, problematica questa che produce un ulteriore riallineamento al P.T.C.P., in quanto andranno stralciate dalle previsioni di piano tutte le zone residenziali avulse dagli indirizzi del progetto di Piano adottato e contrastanti con i dispositivi del D.M. 1444/68, nonché con le prescrizioni del D.Lgs. 285/92 e con le Deliberazioni assunte dall'Amministrazione Comunale sulle perimetrazioni dei Centri abitati in funzione della gerarchia del sistema viario.

Ai fini della sola viabilità va precisato che non si sono evidenziate particolari criticità connesse alla viabilità, se non per alcune e puntuali situazioni, che si sono venute a determinare al di fuori del sistema viario principale, alle quali l'ufficio sta ponendo particolare attenzione inserendo prescrizioni e condizioni nei pareri di competenza.

Sotto il profilo urbanistico si condivide con il S.U.P. la criticità relativa alle fasce di rispetto, in ordine alla gerarchia del sistema viario, nelle zone definite "Borghi Agricoli" e zone di espansione "C", dando atto che le stesse saranno rese conformi alle norme vigenti, stanti i pareri degli Enti interessati resi in sede di Conferenza dei Servizi ed inseriti nel documento attuativo all'ALL. 4.

Il parere in oggetto, nella parte conclusiva, affronta tematiche specifiche relative ad aspetti igienico-sanitari, di sicurezza, e alla congruenza con gli strumenti pianificatori sovraordinati; problematiche già affrontate in sede di Conferenza dei Servizi e le cui risultanze sono parte integrante del documento attuativo delle prescrizioni/integrazioni/modificazioni di cui all'ALL. 4.

Il S.U.P. pone grande attenzione alle tematiche relative alle zonizzazioni e relative modifiche apportate al P.R.G. adottato in seguito alle osservazioni accolte, ed è a tal proposito che si riporta quanto testualmente scritto:

(...) *E' DEL PARERE*

Di esprimere, ai fini dell'approvazione del Nuovo P.R.G., adottato con delibera del C.C. n. 37 del 21.12.2007, una sostanziale compatibilità con gli indirizzi ed i contenuti del vigente P.T.C.P., alle condizioni di seguito riportate:

(... Pag. 3)

di procedere ad un riadeguamento del P.R.G. (...)

in questa parte del parere, il S.U.P. esprime riflessioni di carattere programmatico e di progettazione, quali l'utilizzo dei comparti edificatori, la più o meno previsione immediata di programmi triennali delle OO.PP. a copertura di attività edilizie di difficile attuazione; mentre **sono da condividere, in quanto necessarie al riallineamento al P.T.C.P., e quindi alla rideterminazione della popolazione insediabile, alla dotazione degli standards, le indicazioni relative a:**

- Centro abitato, bisogna procedere ad una rielaborazione delle tavole di perimetrazione dei centri abitati redatte ai sensi del D.Lgs. 295/92 in funzione delle prescrizioni degli Enti sovra ordinanti e competenti in materia, e rimuovere dalle previsioni di piano quelle aree che non hanno nessuna attinenza con detta definizione né con le definizioni di cui al D.M. n. 1444/68;
- Centro Urbano: si constata che molte aree edificabili risultano esterne alla perimetrazione del centro urbano di cui all'art.80 della L.R. 18/1983; conseguentemente sembrano escluse dalle possibilità edificatore tali previsioni di zona, come ad esempio la fascia costiera, ambiti fluviali, ecc.. stante quanto evidenziato il Comune a valuterà attentamente l'attuabilità di tali ambiti;
- Zone di Completamento, relativamente alle zone A che B bisogna procedere a verificare preliminarmente il rispetto di quanto stabilito dal D.M. n. 1444/68, relativamente al combinato disposto degli artt. 7, 8 e 9. Inoltre va recepita la prescrizione in ordine al rispetto degli strumenti urbanistici sovra-ordinati e di quelli attuativi in vigore quali il P.P. del centro Storico, i Piani di Recupero, PRU, PEEP, ecc., in quanto il P.R.G. non può modificare né costituire variante ai piani di dettaglio (*a titolo esemplificativo si prescrive di stralciare le schede d'ambito che ricadono in zona A1 e A2*). Relativamente, poi, alle zone di completamento (vedasi B.A. B4**, ecc.) bisogna procedere ad un riallineamento con quanto disposto dal D.M. 1444/68, verificando all'uopo i limiti di cui all'art. 2. Per quanto detto si ritiene che le schede d'ambito d'isolato, che nel procedimento attuale vanno stralciate, potranno costituire indirizzi programmatici per eventuali procedimenti di varianti puntuali agli strumenti attuativi vigenti;
- Zone di Espansione, relativamente alle zone C, si condivide, in questa fase di modificare il sistema attuativo delle schede comparto, strumento ritenuto inadeguato per le zone di espansione, unitamente all'attuazione dei sub ambiti C1, C2 e C3, verificando, e proponendo che dette aree siano disciplinate dalla predisposizione di Piani Attuativi, tanto di iniziativa pubblica che privata.
Piani attuativi che dovranno essere verificati ed eventualmente ridisegnati anche in funzione delle prescrizioni degli altri Enti intervenuti alla Conferenza dei Servizi.
Si specifica, inoltre, che per le previsione di zone di espansione, individuate fuori dalle previsioni del progetto di piano, senza nessun rispetto della definizione di centro abitato, di centro urbano, ed ubicate in zone avulse dagli indirizzi del Progetto di P.R.G., siano stralciate dallo stesso.
- zone turistico – ricettive, bisogna procedere al riallineamento del P.R.G. agli indirizzi e ai contenuti del P.T.C.P. in quanto viene fatto rilevare che il progetto di piano, pur prevedendo un'ampia area destinata a tale tipo di attività, zona F7 – attrezzature turistiche – ha consentito, in sede di accoglimento delle osservazioni pervenute, l'inserimento di ulteriori ed ampie zone turistico – ricettive; in taluni casi in ambiti promiscui, avulse dagli indirizzi del P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale, che in contrasto con le previsioni di P.R.G. e con gli articoli 27, 28 e 31 delle N.T.A. del vigente P.T.C.P. dovranno essere stralciate dalla previsione di Piano. Resta inteso che le per zone F7 assoggettate al rispetto del P.R.P. dovranno predisporre eventuali successe varianti allo strumento urbanistico sovraordinato.
Procedimento analogo a quello descritto potrà attivarsi per quelle zone con destinazione F7 ritenute in questa fase avulse dal contesto e per le quali predisporre varianti specifiche.
- zone produttive, bisogna procedere al riallineamento del P.R.G. agli indirizzi e ai contenuti del P.T.C.P. in quanto viene fatto rilevare, a tal proposito, che tale tipologia di zonizzazione, a seguito delle osservazioni accolte, è stata ampliata di ulteriori e nuovi ambiti insediativi, sovente avulsi da una contestualizzazione territoriale e dalla difficile definizione, anche sotto il profilo della verifica degli standards, fermo restante le verifiche delle leggi in materia nonché della L.R. n. 11/2008 "Norme in materia di Commercio", in particolare tali ampliamenti accolti risultano in contrasto con quanto stabilito dall'art. 56 delle N.T.A. del P.T.C.P., pertanto la relativa eliminazione nel progetto di piano costituisce ulteriore riallineamento del P.R.G. al P.T.C.P. sia in termini volumetrici che di standars urbanistici.

Quanto sinteticamente sopra riportato, trova dettaglio nell'allegata copia, conforme all'originale, del parere, reso dal Servizio Urbanistico Provinciale in data 11/11/2011, e contraddistinta con il n. 20, ove viene espresso **un parere di sostanziale compatibilità alle norme del P.T.C.P. alle condizioni** in esso contenute.

Onde garantire tale compatibilità ai contenuti e disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, il succitato parere ha subordinato il progetto di P.R.G. al rispetto delle N.T.A. del P.T.C.P., delle norme dettate dal D.M. 1444/68, nonché di quelle più generali inerenti la pianificazione urbanistica.

Prescrizioni, che secondo il parere in essere,

(...)

A riguardo, il riallineamento di tale dimensionamento alle previsioni del suddetto P.T.C.P. trova agevole recepimento nelle statuizioni della delibera consigliare n° 116 del 09/11/2010, allorquando la stessa recita quanto segue: "si precisa che il nuovo strumento urbanistico comunale aderisce a tutte le scelte operate dai piani a scala sovra-comunale, sia in termini di assetto territoriale che di regime normativo e, nel caso di pareri discordanti comunque vale quanto previsto dallo strumento sovraordinato". Inoltre tale adeguamento alle prescrizioni del PTCP, come peraltro sottolineato dalla sopra richiamata deliberazione di C.C., trova facile condivisione in ragione delle consistenti evidenziazioni riportate nella pluralità dei pareri espressi dagli organi competenti i vincoli (v. in particolare il parere della Direzione Territorio e Parchi del 14.09.2011 prot. n° 7702 BN 69058), allorquando gli stessi auspicano l'adozione di una attenta e ragionata tutela del territorio ortonese, anche attraverso l'indicazione di sensibili stralci e/o incisive modifiche cartografiche e normative.

Appare evidente che le prescrizioni, recepite nel presente documento attuativo delle prescrizioni/integrazioni/modificazioni, degli Enti che hanno partecipato alla conferenza dei Servizi, nonché di quello conclusivo reso dal Settore Urbanistico Provinciale hanno prodotto il ri-allineamento del progetto di piano alle norme legislative in materia, ai piani sovra-ordinati, nonché agli indirizzi del P.T.C.P., il ri-allineamento unitamente all'accoglimento di diversi sistemi attuativi ha prodotto anche un riequilibrio del progetto di piano in termini di dimensionamento, di standards urbanistici e di perequazione urbanistica; preso atto anche della relazione sulla verifica del dimensionamento globale del nuovo P.R.G. di Ortona, in atti, prodotta dal consulente tecnico arch. Giampiero Piccorossi.

APPENDICE NORMATIVA

CAPO 1.V - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PIANIFICAZIONE COMUNALE

(...)

Art. 54 – Criteri per la pianificazione comunale

1. I criteri per la pianificazione comunale contenuti nel presente titolo, intesi come Norme di indirizzo e che integrano quelli di cui al Capo 3.III, rappresentano il contributo del PTCP utile per la formazione di nuovi strumenti urbanistici generali o la revisione di quelli esistenti per l'adeguamento alle previsioni del presente Piano, nonché un riferimento per l'istituto della copianificazione con i Comuni, sostanziando la dimensione programmatica del PTCP.

2. Con riferimento all'Art. 58 delle presenti Norme, il Piano utilizza la copianificazione per l'implementazione dei Piani Regolatori Comunali, attraverso un processo di costante dialogo e partecipazione dell'apparato analitico, parte integrante del PTCP.

I Comuni, per la predisposizione dei loro strumenti di pianificazione comunale, operano nel quadro dell'approfondimento progressivo dei contenuti del PTCP, anche partecipando a progetti e piani di settore promossi dalla Provincia.

A tale scopo, ed in coerenza con quanto previsto dall'Art. 61 delle presenti Norme, i Comuni collaborano all'aggiornamento ed all'approfondimento dei dati contenuti nel Sistema Informativo Territoriale Provinciale (S.I.T.P.)

3. I criteri di cui al comma 1 definiscono i requisiti che gli strumenti di pianificazione comunale devono contenere per garantire la "sostenibilità" dello sviluppo e la compatibilità e la coerenza con la programmazione regionale e provinciale, stimolando e valorizzando un nuovo ruolo di tali strumenti per un corretto e consapevole uso del suolo e delle sue risorse. In tal senso i Piani regolatori Comunali non dovranno essere considerati come strumenti che sostanziano lo "ius aedificandi" ma dovranno considerare altri diritti ed altri compiti propri anche dei sistemi territoriali come quello ambientale, infrastrutturale, produttivo, e in generale della sostenibilità delle città e del territorio.

4. L'eventuale, mancato rispetto di tali Norme di indirizzo potrà essere consentito soltanto attraverso una adeguata documentazione delle relative motivazioni e condiviso attraverso l'istituto della copianificazione.

5. Per l'applicazione dei criteri, in coerenza con le analisi e le interpretazioni territoriali effettuate dalla Regione attraverso il Q.R.R. e dalla Provincia con il presente PTCP, il territorio provinciale viene letto nelle quattro Strutture territoriali di Riferimento di cui all'Art. 39 delle presenti Norme, così come rappresentate in prima approssimazione nella Tavola P4.

Tali Strutture rappresentano altrettante classi di tendenza insediativa, con la precisazione che, esclusivamente per l'applicazione dei successivi criteri per il dimensionamento dei Piani regolatori Comunali, ed in relazione alle sovrapposizioni presenti nelle strutture citate, appartengono:

- alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti - Pescara, i Comuni di Chieti, San Giovanni Teatino, Francavilla al mare e Ortona;
- alla struttura della Rete Urbana Intermedia i Comuni di Guardiagrele, Casoli, Lanciano, Atesa, Gissi, Vasto e San Salvo;
- alla struttura della Fascia Costiera i Comuni di San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino di Sangro e Casalbordino;
- alla struttura del Tessuto Insediativo diffuso tutti gli altri Comuni del territorio provinciale.

Art. 55 – Criteri per la progettazione dei Piani Regolatori Comunali

1. Di norma i Piani Regolatori Comunali concepiscono il proprio progetto in relazione al concetto di "sostenibilità" di cui all'Art. 27 delle presenti Norme, ed in particolare dovrà essere posta attenzione agli effetti delle scelte di piano relativamente al consumo di suolo, operando una tutela attiva del territorio non ancora urbanizzato; inoltre provvedono alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, anche con riguardo alla normativa nazionale e comunitaria, attraverso procedure che consentano di determinare, "ex ante" ed "ex post" nel piano, gli effetti e le conseguenze di tali trasformazioni.

2. Compatibilmente con le esigenze progettuali e le specificità del territorio, i piani elaborano tecniche di zonizzazione tendenti a superare valutazioni esclusivamente funzionali, per caratterizzarle rispetto ad una attenta lettura analitica dei contesti urbani e territoriali, e della loro formazione in termini cronologici e morfologici, nonché tendono ad un disegno compiuto, coerente e funzionale della città e del territorio, che relazioni la città di più recente formazione con quella storica e con il paesaggio e il territorio rurale circostante.

3. Nelle aree extraurbane, i Piani Regolatori Comunali hanno il compito di affrontare la problematica ambientale, confermando la potenzialità dal punto di vista insediativo dell'agricoltura, con il preciso obiettivo di rendere la funzione produttiva elemento strettamente integrato alle esigenze ambientali. In tale quadro tutto il patrimonio edilizio esistente andrà considerato utilizzabile non soltanto per l'uso agricolo, ma anche con quegli usi compatibili eventualmente precisati attraverso una specifica analisi. La realizzazione di nuove costruzioni, di conseguenza, potrà essere giustificata solo quando queste sono indispensabili all'uso produttivo, sia che si tratti di residenze o di attrezzature, e quando non esistono nel fondo agricolo preesistenze edilizie che possano essere riutilizzate.

4. I Piani Regolatori Comunali in ogni caso prevedono meccanismi e modalità di perequazione urbanistica e territoriale di cui ai successivi articoli, comunque tendenti a garantire un identico trattamento delle proprietà coinvolte dai Piani in relazione alle condizioni di stato di fatto e di quelle derivate dalle previsioni della pianificazione vigente.

5. I Piani Regolatori Comunali operano preferibilmente all'interno degli ambiti che già sono interessati dai processi di pianificazione in atto, applicando su queste aree una profonda revisione qualitativa di tutte le previsioni, controllando l'edificazione in relazione alla permeabilità dei suoli urbani; modificando gli indici, le quantità, le destinazioni, i parametri.

6. I Piani Regolatori Comunali inoltre prevedono l'utilizzo di programmi complessi di tipo integrato quali PRU (Programmi Riqualificazione Urbana) e PII (Programmi Integrati d'Intervento) ecc., anche attraverso la formazione di Società di Trasformazione Urbana, così come previste dal comma 59 dell'Art.17 della Legge 127/1997.

7. Per gli indici di edificabilità, il PTCP conferma in via generale le tendenze di massima in atto, suggerendo inoltre l'inserimento di parametri urbanistici ed edilizi tendenti a garantire la permeabilità dei suoli, finalizzando alla sostenibilità ambientale le trasformazioni urbanistiche.

Gli indici "Ut" (Utilizzazione territoriale) ed "Uf" (Utilizzazione fondiaria) si esprimono preferibilmente in mq/mq, come è già in uso nella maggior parte dei paesi europei, e non in mc/mq.

Art. 56 – Criteri per il dimensionamento dei Piani Regolatori Comunali

1. I Piani Regolatori Comunali dimensionano le proprie previsioni secondo documentate ipotesi attendibili sia rispetto alle dinamiche di sviluppo in corso, registrate dal PTCP anche attraverso l'analisi condotta in relazione alle dinamiche della popolazione e così come riportate in prima approssimazione nella Tavola A10, sia rispetto alla effettiva domanda di nuove previsioni per il sistema produttivo (insediamenti artigianali, industriali, commerciali, terziari).

In via generale il PTCP prevede i seguenti criteri:

- dimensionare i Piani Regolatori Comunali prendendo a riferimento una validità temporale non superiore a 10 anni;
- dimensionare gli insediamenti residenziali con riferimento alle dinamiche strutturali, naturali e non, della popolazione sia in termini di abitanti, sia in termini di famiglie, nonché con riferimento alla consistenza generale e alle tendenze di crescita del patrimonio edilizio (stanze e alloggi) relativi all'ultimo decennio;
- dimensionare le attività produttive coerentemente con le dinamiche occupazionali (attivi e addetti nei vari settori di attività), con le tendenze di produzione edilizia in atto per nuovi edifici produttivi (e/o significativi ampliamenti) verificatisi nell'ultimo decennio;
- relazionare i criteri del dimensionamento ai ruoli territoriali assegnati dal PTCP.

I Comuni sono tenuti a documentare nella relazione dei propri Piani Regolatori, l'attività edilizia sviluppata nell'ultimo decennio nei diversi settori, attraverso una analisi, con il conteggio relativo, delle concessioni edilizie rilasciate.

2. Per il dimensionamento degli insediamenti, le presenti Norme di indirizzo tendono all'obiettivo della riqualificazione, e cioè il miglioramento delle condizioni di efficienza e di accessibilità degli insediamenti, ed all'obiettivo di recuperare e riutilizzare il patrimonio edilizio e gli insediamenti urbani esistenti.

Il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente rappresenta la preconditione per qualsiasi proposta di crescita insediativa sia per quanto concerne il dimensionamento residenziale, che quello produttivo (artigianale- industriale- terziario), privilegiando le aree infrastrutturate e inutilizzate, le delocalizzazioni e le riconversioni del patrimonio edilizio esistente incompatibile con le caratteristiche e le esigenze di riqualificazione urbana e territoriale

A tale scopo i Piani Regolatori Comunali predispongono politiche di intervento che consentano di conseguire operativamente gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio inutilizzato, anche attraverso strumenti di fiscalità locale di cui al successivo Art. 59 presenti Norme, e di consolidamento della funzione abitativa, con particolare riferimento ai centri e ai nuclei storici della provincia.

3. Per la previsione di nuove infrastrutture per la mobilità, i Piani Regolatori Comunali garantiscono l'aderenza a programmi progettuali sistemici concretamente attuabili nel periodo di validità dei piani, valutandone preventivamente i costi, le risorse programmabili e i finanziamenti disponibili. Tale impegno dovrà essere mirato all'efficienza dell'assetto infrastrutturale generale, oltre che al raggiungimento degli obiettivi rappresentati nel Capo 4.III delle presenti Norme.

Per le infrastrutture principali, i Piani Regolatori Comunali predispongono misure di mitigazione ambientale ed acustica, nonché per quelle di nuova previsione, introducono forme di progettazione integrata ed inserimento ambientale, che consentano fin dalla fase di previsione, l'introduzione di elementi di abbattimento degli inquinamenti e di riduzione degli impatti ambientali.

4. Criteri per il dimensionamento residenziale Il dimensionamento residenziale dei Piani non va necessariamente affrontato in termini di rapporto dimensionamento/fabbisogno, ma considerando le esigenze di mercato in modo tale che la previsione di offerta pubblica garantisca il soddisfacimento della domanda privata e considerando in tal senso le problematiche connesse alle esigenze di riqualificazione urbana e territoriale.

Tale dimensionamento residenziale andrà definito all'interno del progetto di Piano Regolatore Comunale, conformemente ed in coerenza con le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni del presente PTCP. In ogni caso le previsioni incrementalistiche di tal genere dovranno comunque conformarsi alle quantità massime di seguito espresse:

- per i Comuni appartenenti alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti -Pescara, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 10%. Tale valore appare il più corretto per dare concretezza agli indirizzi di contenimento dell'espansione e riqualificazione dell'esistente previsti dal presente PTCP;

- per i Comuni appartenenti alla struttura della Rete Urbana Intermedia, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 20%. L'applicazione di tale limite dovrebbe garantire, in linea di massima, una concreta risposta alle esigenze fisiologiche della crescita, evitando pericolosi processi di abbandono, ed al tempo stesso evitare fenomeni non controllabili di espansione edilizia;

- per i Comuni appartenenti alla struttura della Fascia Costiera, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 30%. L'applicazione di tale limite risulta essere coerente con le ipotesi progettuali del presente PTCP, garantendo una concreta risposta alle esigenze fisiologiche della crescita;

- per i Comuni appartenenti alla struttura del Tessuto Insediativo diffuso, l'incremento del patrimonio edilizio esistente non dovrà essere superiore al 50% del patrimonio edilizio esistente.

Per "patrimonio edilizio esistente" si intende il numero totale di alloggi presenti nel Comune, così come risultante dalla verifica delle dichiarazioni relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n.504.

In alternativa, e soprattutto per i Comuni appartenenti al tessuto Insediativo Diffuso, la quantificazione del patrimonio edilizio esistente può avvenire attraverso uno specifico studio di analisi e di rilievo quantitativo da condurre anche sul patrimonio edilizio non ancora assoggettato all'I.C.I. Ai fini del dimensionamento si assume la superficie utile media a destinazione residenziale delle abitazioni, rilevate come sopra, per ogni Comune.

I valori di crescita di cui sopra, entro i quali vanno considerate anche le edificazioni previste nelle zone di completamento, sono da considerarsi come limiti indicativi di riferimento per un dimensionamento compatibile dei piani, ed un loro eventuale superamento dovrà essere motivato da esigenze specifiche, giustificato in termini urbanistici, ambientali e di accessibilità, nonché condiviso attraverso l'istituto della copianificazione. Le soglie di cui sopra hanno valore transitorio fino ad apposito provvedimento che la Pianificazione Territoriale Provinciale metterà a punto sulla base delle elaborazioni statistiche che deriveranno dal Censimento delle Abitazioni del 2001.

5. Criteri per il dimensionamento turistico

Per il dimensionamento turistico, il PTCP, oltre a quanto già indicato all'Art. 31 delle presenti Norme, indica che i Comuni determinino tale dimensionamento turistico all'interno del progetto di Piano Regolatore Comunale, conformemente ed in coerenza con le indicazioni, gli indirizzi e le prescrizioni del presente PTCP., privilegiando in ogni caso il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso operazioni di riconversione e riqualificazione da attuarsi anche con l'uso di strumenti complessi di tipo integrato, nonché operando in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione del Consiglio regionale n.148/25 del 01.02.2000 - L.R. 54/1997 "approvazione delle linee di sviluppo del turismo in Abruzzo per il triennio 2000/2002.

6. Criteri per il dimensionamento produttivo Per il dimensionamento produttivo, il PTCP, oltre a quanto già indicato all'Art. 30 delle presenti Norme, indica come indirizzo che i Comuni, qualora presentino condizioni di concreta e documentata operatività di attuazione, infrastrutture e servizi di supporto, possano completare le previsioni ancora inattuato. Qualora siano necessarie nuove zone di espansione (per le quali dovrà comunque essere dimostrata l'effettiva necessità, condivisa peraltro attraverso l'istituto della copianificazione), si precisa che queste vengano attuate nel mantenimento dell'obiettivo di sviluppo delle aree produttive, garantendone l'adeguamento tecnologico nonché le reali e documentate esigenze di ampliamento.

7. Criteri per il dimensionamento degli standard urbanistici.

Per gli standards di cui al D.M. 02.04.1968 n.1444, da localizzare con criteri di flessibilità alle specifiche destinazioni d'uso e di quantificazione del tessuto urbano, ed in riferimento ai parametri urbanistico-edilizi qualificanti il progetto di Piano regolatore Comunale, nonché in aderenza con quanto previsto dagli Artt. 38 e 57 delle presenti Norme, il PTCP, facendo salve diverse indicazioni scaturenti dal progetto di Piano e sostenibili in termini ecologico-ambientali ed economici, stabilisce che:

- per i Comuni appartenenti alla struttura territoriale del Sistema Metropolitano Chieti – Pescara, le dotazioni minime sono stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi;

- per i Comuni appartenenti alla struttura della Rete Urbana Intermedia, le dotazioni minime sono stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi;

- per i Comuni appartenenti alla struttura della Fascia Costiera, le dotazioni minime sono stabilite in 24 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi;

- per i Comuni appartenenti alla struttura del Tessuto Insediativo diffuso, le dotazioni minime sono stabilite in 18 mq/abitante, insediato o previsto, da modulare rispetto alle effettive esigenze connesse alla mobilità e alla dotazione di spazi verdi.

Gli abitanti convenzionali sono definiti secondo il parametro di mq.30 di superficie edificabile/abitante. Con riferimento alla possibilità di procedere al soddisfacimento degli standard a distanza, e cioè in termini non contigui rispetto ai comparti edificatori, la pianificazione territoriale provinciale opererà per assicurare uno specifico sostegno ai comuni, al fine di sperimentare tale possibilità, anche attraverso forme adeguate di perequazione urbanistica, di cui al successivo Art.

8. Per quanto non disciplinato nei commi precedenti, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.M. 1444/1968.

Art. 57 - Perequazione urbanistica

1. La pianificazione territoriale provinciale incoraggia e sostiene le esperienze di perequazione urbanistica che i Comuni intendano sperimentare nei propri PRG, intendendo con perequazione urbanistica l'utilizzo di forme più libere ed aperte di rapporto tra capacità edificatorie, proprietà dei suoli e collocazione degli interventi edilizi, anche con riferimento alla possibilità di operare attraverso standards urbanistici a distanza.

2. Tale sostegno alla pianificazione comunale potrà trovare forma in specifici provvedimenti che la Provincia si riserva di attuare dopo l'avvio delle esperienze di copianificazione.

(...)

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

art. 1. Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

art. 2. Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali

l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'[art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765](#) sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ;

d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'[art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765](#)): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq (pari a circa 20 mc vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee

La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1. - Zone A): l'Amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al [precedente articolo 3](#), deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2. - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al [precedente art. 3](#) nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3. - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'art. 3. Nei Comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq 12 dei quali mq 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lett. a) dell'art 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in Comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi 1 mc/mq. Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4.- Zone E): la quantità minima è stabilita in mq 6 da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del [precedente art. 3](#).

5. - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);
- 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;
- 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

art. 5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

I rapporti massimi di cui all'[art 17 della legge n 765](#), per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

- 1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;
- 2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'[art. 18 della legge n. 765](#)); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

art. 6. Mancanza di aree disponibili

I Comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti articoli 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'art 3, lett. d) e dell'articolo 5, n. 2 della legge n. 765.

art. 7. Limiti di densità edilizia

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

1) Zone A):

- per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zona e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle soprastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;
- per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiaria sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli artt. 3, 4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiaria superiori ai seguenti limiti:

- 7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;
- 6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;
- 5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del Comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc 0,03 per mq.

art. 8. Limiti di altezza degli edifici.

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A):

- per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;
- per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico;

2) Zone B):

- l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C):

- contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

art. 9. Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7.
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.